DECRETO 3 novembre 2023.

Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell'entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 «che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom»;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche siano definiti i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso e che le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel presente decreto»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3

— 52 **–**

dell'art. 168, vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto, in particolare, l'art. 2 dell'allegato XXIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si applica nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare e che stabilisce che la trasmissione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 168 alla regione o alla provincia autonoma dovrà prevedere per ciascun esame contemplato dal nomenclatore nazionale: il relativo codice e il numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua dispersione in termini di intervallo interquartile, elaborato per fasce di età e per genere;

Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia disponibili, e in particolare:

della pubblicazione della Commissione europea «Radiation Protection 154: European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures», 2008;

della pubblicazione della Commissione europea «Radiation Protection 180 parte 2: "Medical exposure of the european population"»;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la nota di protocollo n. 0017770-08/06/2023-DG-PRE-MDS-P dell'8 giugno 2023, con la quale il Ministero della salute, direzione generale della prevenzione sanitaria, ha richiesto il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche di settore;

Viste le note di protocollo n. 0018823-16/06/2023-DG-PRE-MDS-A del 16 giugno 2023, e protocollo n. 0020074-27/06/2023-DGPRE-MDS-A del 27 giugno 2023, con le quali sono state ricevute le osservazioni delle società scientifiche;

Vista la nota protocollo n. AOO-ISS-23/06/2023-0029953 del 23 giugno 2023 con la quale sono state trasmesse le osservazioni dell'ISS;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (Rep. Atti 215/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità

- 1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo», i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché lo schema per la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità:
- 1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l'andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e della dose impartita;
 - 2. promuovere la realizzazione di *audit* clinici;
- 3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a scopo epidemiologico.

Art. 2.

Definizioni

- 1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
- 1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di organi che utilizza una singola modalità di esposizione o una modalità ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito clinico;
- 2. «procedura diagnostica o interventistica»: l'insieme di tutte le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano una data modalità di esposizione;
- 3. «periodo di riferimento»: periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati;
- 4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile;
- 5. «indicatori dosimetrici»: grandezze, definite per ogni tipologia di attrezzatura radiologica o procedura diagnostica, misurabili direttamente in aria o in fantoccio secondo procedure stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica mediconucleare il radiofarmaco somministrato e la relativa attività:
- 6. «prodotto dose area (DAP)»: indicatore dosimetrico che rappresenta il prodotto tra la dose in aria ad una determinata distanza dal fuoco e l'area sottesa dal fascio di radiazione a questa stessa distanza;

- 7. «prodotto dose lunghezza (DLP)»: indicatore dosimetrico utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l'indice di dose TC volumetrico e la lunghezza di scansione:
- 8. «dose ghiandolare media (DGM)»: dose media assorbita dal tessuto ghiandolare mammario.

Art. 3.

Categorie e sotto-categorie di procedure

- 1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti categorie di procedure:
- *a)* procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto;
 - b) procedure mammografiche;
 - c) procedure fluoroscopiche;
 - d) procedure TC;
- *e)* procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare;
- f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido;
- g) procedure nell'ambito dell'attività di radiodiagnostica complementare.
- 2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attività di radiodiagnostica complementare.

Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «*Radiation Protection* 154» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico:

- 1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali;
- 2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalità tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;
- 3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attività di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale;
- 4. le procedure TC con e senza mezzo di contrasto devono includere le TC del distretto: del cranio; del collo; del torace; dell'addome-pelvi; del rachide; *total body* (intese come la combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l'addome, la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese come TC e angio-TC) e TC *Cone Beam*;



- 5. le procedure di radiologia interventistica devono includere: le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni transluminali; le procedure di fibrinolisi e trombectomia meccanica; il posizionamento di endoprotesi (*stent graft*), le procedure di cateterismo vascolare inclusi gli *shunt* porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS); la chemioembolizzazione e i trattamenti termo-ablativi; le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale (vertebro-plastiche, cifo-plastiche ecc.); i drenaggi percutanei; le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia; altre procedure di radiologia interventistica;
- 6. le procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, *imaging* PET e di *imaging* ibrido devono includere: le scintigrafie cerebrali e del distretto della testa; le scintigrafie del distretto tiroideo; le scintigrafie cardiache; le scintigrafie inerenti all'apparato digerente; le scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico; le scintigrafie polmonari; le scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le indagini PET e PET/TC: dell'area cerebrale; del miocardio; *total body*; le indagini PET/ RM;
- 7. le procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare devono includere tutte le procedure chirurgiche; vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate.
- 3. Nell'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di radiologia interventistica è indicata la corrispondenza con le procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica».
- 4. Devono considerarsi altresì oggetto del presente decreto, tutte le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attività complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale effettuata con mezzo di contrasto.
- 5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi è svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.

Art. 4.

Definizione dei dati

- 1. I dati di cui all'art. 168, comma 3, del decreto legislativo, per le categorie di procedure di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici specifici:
- 1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale, riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite nell'indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm².
- 2. Per le categorie di procedure mammografiche, la dose ghiandolare media dell'intera indagine radiodiagnostica espressa in mGy per singola mammella.
- 3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e di radiologia interventistica, il DAP totale, riferito all'intera procedura diagnostica o intervenstistica, espresso in Gy x cm².
- 4. Per le categorie di procedure TC, il DLP totale espresso in mGy x cm.
- 5. Per le categorie di procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, di *imaging* PET e di *imaging* ibrido, il radiofarmaco somministrato e il valore dell'attività somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso in mGy x cm per l'*imaging* ibrido eseguito con TC.
- 6. Per le categorie di procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm².
- 2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in materia di codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 5.


Elaborazione dei dati da parte degli esercenti

1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovrà essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di età:

Adulta:

 $16 < età \le 60$

eta > 60



Pediatrica:

0 < età < 1

 $1 < \text{età} \le 5$

 $5 < età \le 10$

 $10 < \text{età} \le 16$

- 2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell'art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura.
- 3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio).

Art. 6.

Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome

- 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all'art. 5.
- 2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione tramessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «*Radiation Protection*-154» e «*Radiation Protection*-180» e successivi aggiornamenti.
- 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico per ogni provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi per genere anagrafico e secondo le fasce di età definite nell'art. 5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli abitanti.

Art. 7.

Modalità di raccolta e trasmissione dei dati

- 1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:
 - a) informazioni di carattere generale dell'esercente;

- b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;
 - c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.
- 2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell'allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche:
- a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono essere inviati i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche, effettuate nell'anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:

TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);

TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);

TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);

mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I:

TC del distretto del cranio;

TC del distretto del torace;

TC del distretto dell'addome-pelvi;

TC del distretto del rachide;

TC total body;

TC Cone Beam;

TC degli arti e articolazioni;

mammografie digitali;

procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le angioplastiche e le dilatazioni transluminali, le procedure di fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di endoprotesi (*stent graft*), di cateterismo vascolare inclusi gli *shunt* porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di chemioembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;

scintigrafia ossea;

scintigrafie del distretto tiroideo;

scintigrafie polmonari;

PET/TC total body.

c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure.

I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature devono riferirsi alle sole apparecchiature



per cui sono trasmessi i dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra indicate.

- 3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni.
- 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all'allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l'estensione dell'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 8.

Ottimizzazione

- 1. L'accuratezza e la validità dei dati di cui all'art. 5, comma 1 devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalità definite nell'art. 163 del decreto legislativo.
- 2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1 del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

Art. 9.

Aggiornamento

1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualità e completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, è istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto superiore di sanità.

- 2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 può individuare ulteriori modalità di trasmissione dei dati, sulla base dell'aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie e delle regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, fornire ulteriori indicazioni sulla elaborazione dei dati di cui all'art. 5 e sulle valutazioni di cui all'art. 6, modificare l'elenco delle sotto-categorie di procedure sulla base di eventuali aggiornamenti del nomenclatore delle prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del quaderno della salute n. 12 del 2011.
- 3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese a carico del Ministero della salute.

Art. 10.

Ritardi, inadempienze e disposizioni finanziarie

- 1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e nei termini previsti dall'art. 7 è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli esercenti ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo.
- 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023

— 56 **–**

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2961



	ALI EGATO I - CORREIAZIONE TRA C	ALI EGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDI IBE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASKRTENZA SPECIA ISTICA AMBILIATORIAI E MEDICINA NICI EARE DEI NOMENCI ATORE NAZIONAI E DEI 2017
	3	
	source caregoine ur procedure Radiografie distretto cranio	87.05 - DACRIOCISTOGRAFIA 87.05 - DACRIOCISTOGRAFIA 87.05 - TA KCHANDOLO SALUVARI CON NDC, STUDIO MONOLATERALE induso: esame diretto of sange, minofanige, ghiandole salivar 87.05 - TERRADIOGRAFIA DEL LAFACIA, DEL CAPO E DEL COLIO. Esame diretto of sange, minofanige, ghiandole salivar 87.15 - TERRADIOGRAFIA DEL CRANICO DE Cer cedalomentale nordonitaria ordonitaria
	Radiografie distretto del torace	87.06 - FARINGOGRAFIA. Incluso: esame directio 87.05 - FARINGOGRAFIA. Incluso: esame directio 87.05 - STABLE STABLE THOUGH PRINGO-CARDOLE. Studio funzionale della via digestiva superiore, con MDC bantato o idrosolubile. Incluso: videoregistrazione 87.43 - TROBLE STABLE STABL
	Radiografie distretto dell'addome	
Procedure radiografiche	Radiografie del rachide	8722 - RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico 8723 - RX DELLA COLONNA CORSALE. Incluso: studio dinamico 8723 - RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico 8724 - RX DELLA COLONNA LONGERALE DORGALE. Valuazione delle altezze del somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DXJ 8724 - RX DELLA COLONNA LONGERALE. Inclusos: studio dinamico 87245 - RX STANDARD SACROCOCCIGE. Non associabile a RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LONGERALE LONG
	Radiografie del bacino, degli arti, delle articolazioni e densitometria ossea	
	Radiografie dentali	88.93.3 - ENGINOMETRIA OSSEA, DAX TOTAL BODY 88.99.3 - ENENTIOMETRIA OSSEA, DAX LOVABARRE 88.99.5 - ENENTIOMETRIA OSSEA, DAX LOVABARRE 88.99.5 - ENENTIOMETRIA OSSEA, DAX ENORMERE 88.99.5 - ENENTIOMETRIA OSSEA, DAX ENORMERE 88.99.5 - ENENTIOMETRIA OSSEA, DAX ENORMERE 88.90.5 - ENENTIOMETRIA OSSEA, DAX ENORMERE 88.91.2 - ENCONOMETRIA OSSEA, DAX ENORMERE 87.11.3 - ONLO PARANONALA EDELLA RAYCATE DE NATARE LORGE SUPERIOR E INTERIOR E UNE PROPRIED.
Procedure Mammografiche	Mammografie digitali	87.35 - GALATTOGRAFIA (DUTTOGRAFIA, DUTTOGRAFIA) MONOIATERALE 87.37 NAMMOGRAFIA BILATERALE 87.37 NAMMOGRAFIA MONOIATERALE 1. TOMOSINTESI - TOMOSINTESI - MAMMOGRAFIA DIGITALE EFFETTUATE CON SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO

Procedure fluoroscopiche	Procedure fluoroscopiche per gli apparati digerente e urogenitale	87.45.1 - COLNAGIOGRAFIA TRANSCATETERE. Induso: esame diretto 87.63.1 - COLNAGIOGRAFIA TRANSCATETERE. Induso: esame diretto 87.63.1 - COLNAGIOGRAFIA TRANSCATETERE. Induso: esame diretto 87.73.2 - URGGAFIA ENTENCIOLEO COSTONE CESAME GIVENO 87.73.2 - PELICORAFIA RETROGRADA MONOLATERALE. Induso: esame diretto 87.73.1 - PELICORAFIA RETROGRADA MONOLATERALE. Induso: esame diretto 87.75.2 - PELICORAFIA RETROGRADA MINIZIONALE 87.75.2 - PELICORAFIA RETROGRADA MINIZIONALE 87.75.2 - LESAME UROVEOCONINARIO RIVERA 87.75.2 - LESAME UROVEOCONINARIO (RIX) 87.79.2 - LESAME UROVEOCONINARIO (RIX) 88.83.3 - STEROSALININGGRAPA IN INDUSO: esame diretto Diagnostica per immagini Ostetricia e ginecologia 88.65.4 - FIEDOGRAFIA RENALE 88.65.5 - FIEDOGRAFIA RENALE 88.65.5 - FIEDOGRAFIA RENALE
	TC distetto del cranio	87031 - TC CRANUC-RACEALO SINAZA E CON MACE Interior (87 03 4 PT CO their (87 03 4) e TC CRANUC-RACEALO Non associabile a TC Sella Turicia (87 03 4) e TC CRANUC-RACEALO SINAZA E CON MACE Interior (87 03 4) e TC CRANUC-RACEALO SINAZA E CON MACE Interior con eserta MCD (87 03 4) e TC ANASIGNIC PACCALE SINAZ E CON MACE Interior careclater, mandibolare, seni paranasali, entonde, articolationi temporo-mandibolari 87 03 5 - TC MASSICCIO FACCALE SINAZ E CON MACE Interior, cocche e mastiodi, base cranica e angolo ponto cerebellare 87 03 5 - TC DELL'ORICCIO SINAZA E CON MACE (197 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
	TC distretto del collo	87.03.7 - TC BELCOLIO [ghiandole saliwari, tirolde-paratiroidi, faringe, laringe, seofago cervicale 87.03.8 - TC DEL COLIO SRVALE CON MOC (ghiandole salivari, tirolde-paratiroidi, faringe, laringe, seofago cervicale 88.41.2 - ANGIO TC DEL VOLIO [CAROTIDI], Inon associabile a ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLIO [CAROTIDI] (88.41.3); 88.41.2 - ANGIO TC DEI VASI INTEGRANICIE DEL COLIO [CAROTIDI] (88.41.3);
	TC distretto del torace	87.41 - TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, traches, esolago, sterno, coste, mediastino] 87.41 - TC DEL TORACE ESPAZA CON MOC [polmoni, aorta toracica, traches, esolago, stemo, coste, mediastino] 87.421 - TC DEL CUORE. SHORAZ ESPAZA CON MOC (87.422, 91.02) 87.425 - TC CORONAROSACADA NO associabile a TC del cuore (87.42.5) loagnostica per immagni (87.42.6) 87.425 - TC CORONAROGARAFA, Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) 88.435 - ANGIO TO EL CIRCOLO POLIMONARE 88.43 - ANGIO TO EL CIRCOLO POLIMONARE 88.441 - ANGIO TO ELEL MOCRA TO PORACOA. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1)
		88.011. TO DELL'ADDOME SUPERIORE. Inclusor, Fegato e vibe librar, parcreas, mitza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surren 88.012. TO DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Inclusor, Fedu, pancreas, mitza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surren 88.013. "TO DELL'ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Inclusor, Pedu, colon e retto, vescica, utero e annessi 88.013. "TO DELL'ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Inclusor, Pedu, colon e retto, vescica, utero e annessi 88.013. "TO DELL'ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. ROMBO." 88.013. "TO DELL'ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. SUPERIORE (88.013.) e TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.012.)
	TC distretto dell'addome-pelvi	88.01.8 - TC (CLISMA TC) TENULE (con enterocils), Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale. Non associable a TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2), TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.2), TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2), TC DELL' ADDOMENTA E RETINERE RADIOR TO DELL' ADDOMENTA E RATINERE RADIOR TO DELL' ADDOMENTA E RATINERE RADIOR TO
Procedure TC	TC distretto del rachide	88.38 A - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CENVICALE. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a: TC DEL COLLO (87.03.7) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) PRE STADIAZIONE DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO SENZA E CON MDC. (87.41.1), TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) SR 38.87 - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LONABOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali.
	TC total Body	88.38.9- TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA. Almeno tre distretti anatomici 88.38.4 ARTRO CL'E BARCOTO (88.38.H) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N) 88.38.4 TC DE LIACA SPALLA. Non associabile a TC DE LIACALIA (88.38.1) e SPALLA SPALLA (88.38.1) e SPALLA SPALLA (88.38.1) e SPALLA SPALLA (88.38.1) e TC DE LIACALIA (88.38.1) e TC DE LIACANAMBRACIO (88.38.1) e TC DE GOMITO E AVAMBRACIO (88.38.P) 88.38.34 - TC DE LIACANAMBRACIO (88.38.L) e TC DI GOMITO E AVAMBRACIO (88.38.P) 88.38.4 - TC DE LIACANAMBRACIO (88.38.L) e TC DI GOMITO E AVAMBRACIO (88.38.P)









	TC arti e articolazioni	88.381 - TC DEI POLSO, Non associabile a TC DELLA MAND (88.38, M) e TC DE IONGO E MAND (88.38, M) e TC DEL RAMO (88.38, M) e TC DELLA MAND (88.38, M) e TC D
	TC Cone Beam	
	Scintigrafie cerebrali e del distretto testa	92.13 - SCINTIGR 92.13.2 - SCINTIG 92.11.9 - TOMOS 92.11.5 - TOMOS
	Scintigrafie del distretto tiroideo	92.01.1 - CAPTAZIONE TIROIDEA 92.01.1 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA 20.01.5 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON IODIO-12.3
	S cintigrafie cardiache	92.05.4 - ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo e dopo test provocativo da stimolo (fistico o farmacologico). Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico ed eventuale SPET. Non associabile a ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo; 10.20.5A.] 20.05.1. ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo; 10.20.5A.] 20.05.1. TOMOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo; 10.20.5A.] 20.05.1. TOMOSCINTIGRAFIA MICOCARDICA, (G-SPET) DI PERFUSIONE DA STIMOLO FISICO O FARMACOLOGICO. Incluso: valutazione quantitativa della funzione e dei volumi ventricolari. Incluso test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo 20.09.2. TOMOSCINTIGRAFIA MICOCARDICA, (SPET) DI PERFUSIONE DA STIMOLO FISICO O FARMACOLOGICO. Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo Diagnostica per immagni Medicina nucleare.
	Scintigrafie dell'apparato digerente	92.294 - SUNIGRAPIA JEPELJ MIOCARDIA CON TRACCIONE DI DINIENRAZIONE O RECETIORIALE O DI METABOLISMO. 92.244 - SON TIGNERA SEQUIENTE DELLE GHANDOLE SAULVAR DO STUDIO FUNZIONALE 92.244 - STUDIO DEL TRANSTIO ESOFAGEO MAN ESSOCIABILE 9 92.045 OSTRO PER DEPRENDES OFFICE DEL PROPERTIONALE 92.244 - STUDIO DEL REFLUSSO GASTRO ESDE GARGAGEO 92.245 - SUDIO TABOLISTO GASTRUCA DELLE AUTOZIONE DELLA FUNZIONE MOTORIA GASTRICA 92.245 - SUDIO TABOLISTO GASTRUCA PORTUZIONE DELLA FUNZIONE MOTORIA GASTRICA 92.245 - SUDIO TABOLISTO GASTRICA FOTDAZIONE
Procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido	Scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico	92.02.2 - SCINTIGRAFIA EPATICA PIERSONI ANGIOMATOSE CON INDAGINE TOMOGRAFICA 92.02.2 - SCINTIGRAFIA EPATICA POLENCIALE ENCLOS MUNICADE ELEMBRIZACIA E POLENCIALE ENCLOSA MUNICADE ELEMBRIZACIA E POLENCIALE SEQUENCIALE ENCLOSA NULLIZAS NOLLIZAS POLENCIALES NOLLIZAS N
	Scintigrafie polmonari	79.23.2 - SUNTIGRAFIA POLNOMARE PERFUSIONE, INCLUSO EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZALE DELLA FUNZIONE POLNOMARE. Induso: eventuale indagine tomoscintigrafica 92.15.2 - SCINTIGRAFIA POLNOMARE VENTILATORIA INCLUSO EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZALE DELLA FUNZIONE POLMONARE. Induso: eventuale indagine tomoscintigrafica 92.15.4 - SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORE POSITIVO DI NEOPLASIA. Induso: eventuale indagine tomoscintigrafica 92.15.4 - SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORE POSITIVO DI NEOPLASIA. Induso: eventuale indagine tomoscintigrafica 92.15.4 - SCINTIGRAFIA CON INDICATORE POSITIVO DI NEOPLASIA. Indusor eventuale indagine tomoscintigrafica 92.15.4 - SCINTIGRAFIA CON INDICATORE POSITIVO DI NEOPLASIA Industrial indagine tomoscintigrafica eventuale eventuale indagine tomoscintigrafica eventuale indagine tomoscintigrafica eventuale
	Scintigrafie ossee	19.18.2 - SUNI IGNATA USSEA D'ANTICOLARE GLOBALE CORPONEA. Inclusor: eventuale indagine tomoscintigrafica a completamento della prestazione 19.18.7 - SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE O SEGMENTARIA TRIFASICA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica. Non associabile a 92.18.2










A TESTINGENERAL SECTION CONTRICTORY CONTRI
--

		39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ARTO SUPERIORE 39.50 - ANGIOPLASTICA FISTOLA DIALITICA
		Sago Andiopublicate Fishold AV Until Rigida no 41 - Andiopub sertica Areitza Area Chenine
	Angioplastica e dilatazioni	39.50 - ANGIOLASTICA ARTERIAL LIACA
	transluminali	So Andropus Astro Arteria Ferrorade on Andropus Astro Anteria
		33-50 - Andiour Ash in Mark Application 35-50 - Andiour Ash In Mark Application at a
		00.61 - ANGIOPLASTICA VENOSA COLLO
		28-26 - ANGORDAN APRIA WEBENDRINGS - ANGORDAN APRIA WEBENDRINGS - ANGORDAN APRIA WEBENDRINGS - ANGORDAN APRI INFORMENDE
		39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA TORACE
		39.59 - RNASCOLARIZAZIONE PERIFERICA CON DEVICE DI TROMBOAS PIRAZIONE
		23-28. RIVASCOURZAZZONG F RRIFIERICA CON LASER 24. 29. 2. Ind/20/DNS TSTANDS TO COACHE.
		46.85 - DILATAZIONE STENOSI INTESTIMALE
		28 91 - DIVANZONAMENTO-CATETED EDE PERRIMONIST.
		99.10 - FRRUNDVANIEN U CART INTERFERINGLIS
		20, De Ribitolisti sarteritos de Poulvolvakie og 11. Eriembolisti sarteritos de Poulvolvakie
	Fibronilisi e trombectomia	99.10 - FIRSHOLD SAFETING A VASS SPANONICI
	וובריקווויק	20 - FERNIOLIS GA PIERGCA IUTRACANICA og 13 - ERRIOLIS GA PERGA SA URTRACANICA
		99.1-3 + 8.91 - FIBRINOLISI ARTERIE CEREBRAIN
		d.d.d.a.8.d.s.d.ereeRall TROMABETANIO SATERIE FEERRALI
		39.71 - ENDOPROTESI RICOPERTA ADRIMALE
		99.73 - ENDOPROTES RICOPERTA AORTA TORACICA
		92-ENODROPATEN BRINGERICHE no 44 - ENDROPATEN MARCOPERA TATENIE PRINERICHE
		99 99 - RIMOZIONE ENDOPROTESINASOLACRIMALE
		00.45 - ENDOPROTESIVENA CAVA
		s: NONOROTICE INTERPLACE 1 as : NONOROTICE IN LINERALE
		51.99 - ENDOPROTES BI LIARE METALLICO
		99.90 - INDOROTES ARTERIA REVAILE
		99-90-ENDOPROTES ARTIEM WIEDENIERICA 39-90-ENDOPROTES ARTIEM WIEDENIERICA
	Il posizionamento di endoprotesi	39.90 - ENDOPROTES I ARTERIA FEMORALE
	(STENT GRAFT)	39.90 - endoprotes arterie periferiche arti interiori
		go-endopendra Artikie (Reficie Arti) superiori no as - endopendra is artikie artikien
		39.90 - ENDORROTES AFTERN STUTIONAL
		00.63 - ENDOPROTES AI RATERIA CAROTIDE
		OG 4: RIODOROTISTIS MATRIAR MASARE On Gs RIODOROTISTIS ATRITIKA MASARE
		00 64 - ENDOPROTES VENOSO COLLO
		39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI SUPERIORI
		39-90 - RNDPROTEIS VENDOS DOSOS TRANSPORTES. 39-90 - RNDPROTEIS VENDOS OTRACE.
Procedure di radiologia		39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ADDOME
intervenstistica		29. ENDORPOLIS METALICHE ESONAGE 20. 20. PROFEDIORIAL STATICHE ESONAGE CONTRACTOR STATISTICS OF THE SONAGE CONTRACTOR STATISTICS OF THE SO
		39.99 - FOLUPPRO GRAP ESTANDO LEM TAALE 39.99 - FICUPPRO GRAP ESTANDO PRODUKTA
		35-35-4 KLOPEN CLIENT FRINDS I EAN TRINDS I RAG - PORT/DIAMA CALLE IENT VENDS I
		86.07 - RIMOZOWE PORTH O AITE DE TUNNELLIZZATO
	Cateterismo vascolare	2) - R851-CANOGRAPIA CON POSIT. FILTRO CAVALE
		88.65+38.93-FRELIOV OKOVALE 88.65+38.93-FRELIOV OKOVALE
		91 TIPS
		97.89 - RIVISION EXTERE D INTRODUTTORE
		38.91 - CATETENSMO ARTRIGSO
		90 - S. E. GOOD & CHEMINDER LIFE FEBRUARY.
		50,24 859.1 "TRITAMENTO COMBINATO DESION BEATHUR RF E STOP FLOW
		55.39 - TWITAMENTO PERCUTANDE CON RELISION REPEAT

		77.60 - TRAITAMENT OF PERLUNNED CONFILESION DISCOURT. 77.60 - TRAITAMENT OF PERLUNNED CONFILESION DISCOURT.
		2-28 #3.4 - (IC) TRATTAMENTO PERCUTANCO CON RELESIONI POLIMONE 00.3 - 30 NO.8 - TEDRATORA L'ARRADIA PROTOCO RELESIONI POLIMONE
		92.25 + 5094 - RADIOENBOLDONISTICATION
	Chemioembolizzazioni –	2094 - ALCOLIZZAZIONE PERCUTANEA FEGATO
	irattamenti termo-abiativi	99.29 + 66.94. ALCOLLIZACION RODULO PRATTRODEO
		29 - 877 I - TOTAL
		99.25. CHEMONHOUSDING RETERRED DEN
		25 CHEMOURUSIONE SCHEIFRO 99.25 - CHEMOURUSIONE SESUATION
		99.25 - CHEMIOINFUSIONE SELETINA TUMORI CEREBRALI
		25.41 - POSIZIONAMINIO CATEIERE DI DENGRETE EN DENGRETE DE DE DE DENGRETE DE DENGRETE DE
		39.92 - SCLENOSI VENOSA
		SES VERREDOLASTICA ST RG - CIFODIA STITICA
a	Procedure intervenstistiche sulla	77.49 - BIOPSIA OSSEA O VERTEBRALE
	colonna vertebrale	so, ez o destanta intradiscate so e o destantanten est
		80.55 - NUCLEOTOWIA PRECUTATION
		23 93 - DEMOGRAPH PREDICTIONER 23 93 - DEMOGRAPH PREDICTIONER
		33.33 + 88.7387 41 - RENADIO AS-CESO POLIMONARE ECOGUIDATO/TC
		96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE
		20 - 2010 AT LOENAGE SESON MEMORY OF COLUMN TO THE COLUMN
		96.58 - CONTROLLO BERNAGGIO ACRESO MARGENINO CONTROLLO BERNAGGIO ACRES MARGENINO CONTROLLO ACRES MARGE
		24/88.01. DRENAGGIO PERCUTANG ADDOMINALE TC-GUIDATO
		24.39 - ORFINGED FERTING THE BILLARI - PANCERS - MILZA 24.39 - ORFINGED FERTING THE BILLARI - PANCERS - MILZA
		88.76/88.01 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BIJARI - PANCREAS - MILZA - ECO/TC
		age) - CONTROL DADONIS SUPERIORE Est as a presencial estraparie
		51.98 - DREMAGGIO BLIAR TRANSFEATION
		51.98 - CONTROLLO DRENAGGIO BILIARE
		23.8 BIODOPOLASTICA — APRILIDAÇÃO MASTER ASTRONOMOS POLASTICA — APRILIDA
		23,01 - DREMAGIO GISTI PARCECUR KIMUZUNE CALLUCII 19,01 - DREMAGIO GISTI PARCECETICA
	Drenagai percutanei	96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO PSEUDOCISTI
	Deligible Deligible	888.0. DerRobertopertomet ir Guidato as, es - competion on debased of the competion of the
		59.92 - Oktivica Oktavica I rekake 189.92 - Oktivica Oktavica I rekake
		88.75/88.71 - DRENAGGIO ASCESSI PERIFENALI ECO/TC
		See, CONTROL OF ACKES PERMENTAL ACKES ACKE
		51.35 - COLEGISTOS/OWN PREULTANEA 51.35 - COLEGISTOS/OWN PREULTANEA
		43.19 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA
		att. GASTROOMA BREUTANEK PEG. Af 11. CEPCYTOMA BERUTANEK DEB DETOMBERSIONE DALIMENT
		24.91. CECOSTO/MA PER DEFINACION DE CONTRACTOR DE CALIFORNIA DE CONTRACTOR DE CONTRACT
		87.75 - PIELOGRAFIA PRECUTANEA
		S. S. PIELOGRAMIA St. R. PIELOGRAMIA
		96.45 - CONTROLLO NEFROSTOMIA
		23 - SOSTITUZIONANA so a - ENCYDED PATE O ASTATICE I DIRAKARE
		5359 - URETEROPIST FOR DAILNE CHINARY ET TRANSLUMINALE
		S8.6 - URETROPLASTICA TRANSLUMINALE
		2011 - BIOPSIA PERGUTANA EMITICA
		25. BUDSIA TEKSTI MOII DA 83 21 - RIPPA TEKSTI MOII DA
		54.24 - BIOPSIA MASSA ENDOADDOMINALE
		22.21.1 BIOSIA PARONERATICA
		55.23 - BUDSA, RETROPERIUM 25.23 - BUDSA, RETROPERIUM
	Biopsie radioguidate con TC o	85.11 - AGOASPRATO DELA MAMMELLA (INCLUSO VALUTAZIONE ADEGUATEZZA PRELIEVO) (chirungia)
	fluoroscopia	221. A GOASHATO DELLA MAMIELLA IN STERETO POR IN STERED CONTRACTORIO CHAINMAN A STERETO IN STERETO IN STERETO POR STERETO IN STERETO
		85.115 - BOSSA (FER ALMANDAL) WARMING A NATURAL OF A NATURAL OF A NATURAL AND A NATURAL OF A NATURAL OF A NATURAL OF A NATURAL AND A NATURA AND A NATURAL AND A NATURAL AND A NATURA AND A NATURA AND A NATURAL AND A NATURA A
		DE BLOOK STEPOTASIOLO DELLA MAMMELLA CON TRU-CLT (chirurga)
		85.11.9 - BIOPSIA MANIMELLA CLON REI ROASPINAZLONE (GITUIRGIa)

		77 40 - BIOPSIA DELL'OSSO IN SEDE MON SPECIFICATA (ortopedia) 80 30 - BIOPSIA DELLE STRUTUNES AFRIOLOUAL, SEDE NOU SPECIFICATA. ESCLUSO BIOPSIA ANCA (ortopedia) 81.21 - BIOPSIA FESULINGULI/MUSCOLI ESCLUSO 86.11 (ortopedia)
		00.23 - IMAGING INTRANSCOLARE (IVUS) DEI VASI PERFERICI 00.24 - IMAGING INTRANSCOLARE (IVUS) DEI VASI PERFERICI 00.25 - IMAGING INTRANSCOLARE (IVUS) DEI VASI RENALI
	Altre procedure di radiologia	00.28 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DI ALTRI VASI SPECIFICATI SE OI - DI IMINI ISA DERO ITTAREA CI ITTE S OTTOCITIE
	intervenstistica	88.51 - MISURACIONE PRESSIONE INTRAARTERIOSA
		89.62 - MISURAZIONE PRESSIONE END OVENOSA
		66.99 - DISONEZIONE UBRADICA. 33 98 NBISZONE DI SCRANZE TRADELITCHE AN AZTONE LOCALE ALI VINTERNOTESSI ITI MOTI II (netronacia)
	odnima nida camboccost	CONTROLLO FILUOROSCOPICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA
	Procedure childrigiche	CONTROLLO RADIOGRAFICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA
		CORONAROGRAFIA
		PTCA
		TAVI
		STUDI ELETTROFISIOLOGICI CARDIACI
		ABL/ZIONE CARDIACA
		37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia)
		37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia)
		37.85 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA NON SPECIFICATA (Cardiologia;
	Procedure vascolari e cardiologiche 37.86 -	
		37.87 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA DOPPIA (Cardiologia,
110000000000000000000000000000000000000		38.97 - POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO ENTRALE O DOPPIO CATETERE GIUGULARE O FEMORALE (INLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)
Procedure nell ambito		38.97.1 - INSERZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE CON ACCESSO CHIRURGICO (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)
dell'attività l'adiodiagnostica		38.97.2 - INSERZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE PER VIA PERCUTANEA (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)
complementare		39.9.2 INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI. ESCLUSO ALCOUZZAZIONE (Oncologia e vascolare)
		EVAR
		TEVAR
		PTAE STENTING CAROTIDEO
		39.99.3 - DISOSTRUZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATETERE GIUGULARE O FEMORALE (Nefrologia)
		54.93 - POSIZJONAMENTO CATETERE PERMANENTE PER DIALISI PERITONEALE (Nefrologia)
		54.93.1 - REVISIONE DI CATETERE PERITONEALE (Nefrologia)
	Altre Procedure	97.82 - RIMOZIONE DISPOSITIVO DRENAGGIO PERITONEALE
		55.03 - NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE (Urologia)
		55.93 - SOSTITUZIONE DI CATETERE NEFROSTOMICO (Urologia)
		57.17 - CISTOSTOMIA PERCUTANEA (Urologia)
	Procedure odontoiatriche	Ortopantomografia
	Procedure gastroenterologiche	CPRE





Allegato II

Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura.

Informazio	oni di carattere generale dell'esercente
Dato da rilevare	Descrizione
Regione	Regione territorialmente competente che sta effettuando la
	trasmissione.
Periodo di Riferimento (dal/al)	Periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati.
Codice Azienda Sanitaria	Indicare il codice che identifica l'azienda sanitaria (Azienda sanitaria
	locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a
	Carattere Scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione,
	Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN).
Codice Tipologia Struttura	Tipologia di struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura.
Codice Struttura	Codice della struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura.
Denominazione Unità Organizzativa	Denominazione dell'Unità Organizzativa in cui è localizzata
	l'apparecchiatura, indicando se utilizzata in modo esclusivo o parziale
	per le attività in urgenza del pronto soccorso.
	di carattere generale delle apparecchiature
Tecnologia Apparecchiatura	Tecnologia dell'apparecchiatura oggetto di rilevazione.
Identificativo di iscrizione al	Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ai
Repertorio dei Dispositivi Medici	sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009.
Fabbricante	Denominazione del fabbricante dell'apparecchiatura.
Nome commerciale e Modello	Denominazione e modello assegnati dal fabbricante
	all'apparecchiatura.
Anno di installazione	Indicare l'anno di installazione.
Numero seriale	Numero identificativo dell'apparecchiatura attribuito dal produttore.
Numero di inventario	Numero di inventario che identifica in modo univoco
	l'apparecchiatura con riferimento alla Regione – Struttura
	Sanitaria.
Apparecchiatura fissa o portatile	Indicare se l'apparecchiatura è a installazione fissa o portatile.
Data di collaudo	Data in cui sono state completate le attività di accettazione e collaudo.
Data di aggiornamento	Data in cui è stato completato un intervento di aggiornamento che
	consente all'apparecchiatura di ampliare o aggiornare la gamma di
	prestazioni erogabili.
Data di dismissione/fuori uso	Data di dismissione/fuori uso dell'apparecchiatura. Da
	valorizzare in caso di apparecchiatura definitivamente dismessa
	per la struttura di riferimento.
Conformità completa allo standard	Indicare la conformità completa dei software di workstation di post
DICOM	elaborazione allo standard DICOM.
Software per la riduzione della dose	Indicare la presenza di un software per la riduzione della dose.
Sistema di monitoraggio della dose	Indicare se si dispone di un sistema software di monitoraggio e gestione
	del dato dosimetrico.
	I

Informa	azioni per il rilevamento dosimetrico
Numero complessivo delle indagini o dei	Riportare il numero complessivo delle indagini o dei trattamenti
trattamenti effettuati	effettuate per ogni sotto-categoria di procedura come definita nell'art. 3
	comma 2 e trasmessa dall'esercente.
Radiofarmaco somministrato	Riportare il radiofarmaco somministrato in procedure di medicina
	nucleare diagnostica.
Valore medio dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore medio dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività
	somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Mediana dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore mediano dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP,
	attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di
	procedura.
Primo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il primo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP,
	attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di
	procedura.
Terzo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il terzo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP,
	attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di
	procedura.
Scarto interquartile dell'indicatore	Riportare lo scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP,
dosimetrico	attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di
	procedura.
95-esimo percentile dell'indicatore	Riportare il 95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP,
dosimetrico	attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di
	procedura.
Genere Anagrafico	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente
	devono essere suddivisi per genere anagrafico.
Fasce di età	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente
	devono essere suddivisi per le fasce di età indicate nell'articolo 5 comma
	1.

23A06869

19-12-2023